



Roma, 07/09/2016

Egr. Associato

***Trasmessa via fax***

Oggetto: Comunicazione prot. n. 50517 del 09 agosto 2016 – firma Monica Giampaoli – revisione rateizzazioni sottoscritte dalle aziende.

Con la presente, si rimette agli Associati, copia della comunicazione in oggetto, con cui in modo del tutto prevedibile la dirigente Monica Giampaoli conferma la validità delle modalità applicative delle rateizzazioni relative alle annualità 2011/2012/2013/2014.

I contenuti della comunicazione a sostegno della bontà dei criteri adottati dall'Amministrazione appaiono discutibili, sotto svariati profili, in primis, non si comprende, come si possa sostenere, che la non definitività dei giudizi sulle impugnazioni relative agli aumenti tariffari, non abbia rilevanza ai fini della determinazione del dovuto da rateizzare, non appare corretto.

Inoltre, anche la motivazione con cui si vuole sostenere la legittimità del calcolo degli interessi sulle rateizzazione, appare infondata, atteso che, sostenere, che norme di carattere normativo secondario, come le delibere comunali, possano superare le norme primarie del Legislatore sul calcolo degli interessi di mora e legali, appare fantasioso.

A questo punto, resta inteso, che le singole aziende, potranno intraprendere le più opportune azioni a tutela dei loro legittimi diritti ed interessi, nel modo che più riterranno conveniente, soprattutto nell'ipotesi in cui non siano in grado di sostenere i relativi pagamenti delle rate mensili.

Si resta a disposizione, per ogni ulteriore chiarimento, e nell'attesa si porgono cordiali saluti.

Conf. I.R.P.A.  
Ufficio Legale  
Avv. Giuseppe Scavuzzo

**Confederazione Imprese Romane Pubblicitarie Associate**  
Segreteria: Via Germanico, 24 - 00192 Roma - Tel. 06/39738629- Fax 06/39372448

# ROMA

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e Agricoltura  
Direzione Sportelli Unici  
U.O. Affissioni e Pubblicità



|   |
|---|
| ROMA CAPITALE<br>Dip. Sviluppo economico Attività Produttive e Agricoltura<br>Direzione Sportelli Unici<br>U.O. Affissioni e Pubblicità |
| <b>09 AGO, 2016</b>   |
| Via dei Cerchi, 6 00186 ROMA<br><b>Protocollo Generale</b><br>N. LR/BP. 50517   |

Spett.le IRPA  
Imprese Romane Pubblicitarie Associate  
Studio Legale  
c.a. Avv. Giuseppe Scavuzzo  
giuseppescavuzzo@ordineavvocatiroma.org

**Oggetto: Revisione rateizzazioni sottoscritte dalle aziende per le annualità  
2011/2012/2013/2014 - Vostra nota prot. QH/29518 del 10/05/2016.**

In riferimento alla Vostra nota in oggetto a mezzo della quale si richiedeva la revisione delle rateizzazioni delle somme relative agli anni 2011/2012/2013/2014, sul presupposto della non definitività delle impugnazioni avverso le Deliberazioni Comunali relative all'aumento tariffario del CIP, corre l'obbligo di precisare che il predetto aumento del 20% del CIP è stato disposto da Roma Capitale con Deliberazione Assembleare n. 49/11 e che, quest'ultima, contrariamente a quanto da Voi sostenuto, è stata ritenuta legittima dal TAR Lazio con sentenze nn. 1569 e 1571 del 2013 che hanno rigettato i ricorsi avversari.

Si precisa, altresì, che l'invocata Deliberazione Assembleare n. 38/12 ha confermato le tariffe già in vigore dall'annualità 2011 e che anche l'impugnativa avverso tale Deliberazione è stata respinta dal TAR con la sentenza 8473/2015; avverso tale ultima decisione è stato interposto Appello al Consiglio di Stato e il relativo giudizio, allo stato, risulta pendente.

Peraltro si rappresenta che l'impugnazione dell'atto regolamentare - in assenza di provvedimenti cautelari specifici da parte del giudice amministrativo - non comporta in nessun modo la sospensione dello stesso e dei suoi effetti, con ovvia conseguenza in ordine alla correttezza e legittimità delle somme così come calcolate nei piani di rateizzazione in oggetto richiamati.

Relativamente alle altre contestazioni inerenti al calcolo degli interessi applicati alle suddette rateizzazioni si ribadisce che gli stessi, analogamente alla applicazione di una penale, sono stati legittimamente applicate in virtù di esplicito disposto regolamentare di cui alla Deliberazione Assembleare n. 43/11 - come integrata dalla successiva Deliberazione Assemblea Capitolina n. 43/2014 - contenente il Regolamento sulle Entrate (art 15 c. 3 lett. C) nonché dell'art. 30 del Regolamento sulla Pubblicità (Del. A.C. n. 50/2014) ed in coerenza con le procedure operative ed i metodi di calcolo utilizzati per tutte le altre ditte pubblicitarie.

Distinti saluti

Dott.ssa Monica Giampaoli  
Dirigente